



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** della società **CASTELLONCHIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (c.f. 04285230407), con sede in Galeata Via Buggiana n. 1 e del socio illimitatamente responsabile **TOSCHI ALEX** (c.f. TSCLXA90D04D704J), residente a Galeata, Via Buggiana n. 3, nel procedimento unitario **R.G. n. 94-1/2023**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 09/10/2023 da

CASTELLONCHIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. (c.f. 04285230407), con sede in Galeata Via Buggiana n. 1 in persona del legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile Toschi Alex, con l'ausilio dell'advisor dott. Roberto Gasperini, assistito dall'OCC in persona del Gestore nominato dott. **MASSIMILIANO GRAFFIEDI**

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la società debitrice la propria sede a Galeata, nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- considerato che la società ricorrente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di società di persone, costituita in forma di società semplice, attualmente inattiva ma che ha svolto attività agricola ed è stata iscritta nella sezione speciale sin dalla sua costituzione nel 2016 da cui è stata cancellata nel marzo 2022 solo a seguito di cessazione dell'attività;
- precisato, sin da ora, che la sentenza di apertura della liquidazione controllata emessa a carico di società di persone produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 270, co. 1 e del rinvio all'art. 256 CCII, di tal che l'autonomo ricorso, separatamente proposto, per l'apertura della medesima procedura a carico del socio non può avere seguito, risultando del tutto superfluo a fronte della pronuncia della presente sentenza;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, avendo riguardo quanto alla posizione del socio illimitatamente responsabile a quanto depositato nell'irrituale ricorso separatamente proposto da Toschi Alex (RG 95/2023);
- rilevato che la società ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, versando in stato di conclamata insolvenza, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 1.129.977,67, di cui risponde in solido

anche il socio Toschi Alex, il quale ha anche debiti personali di € 14.262,29, e il patrimonio della società, peraltro già aggredito in sede esecutiva, così come quello del socio, è incapiente;

- evidenziato, infatti, che il patrimonio sociale è costituito, oltre che dalla proprietà di alcuni beni mobili, macchine agricole ed attrezzature, dalla piena proprietà di alcuni immobili, terreni e fabbricati, siti a Galeata e censiti come di seguito indicato:

- sez. B, foglio 53 particella 28, classamento Bosco Ceduo, classe 03, consistenza mq 22.280, R.D. € 6,90 R.A. € 5,75;

- sez. B, foglio 53, particella 32, classamento Bosco Ceduo, classe 02, mq 15.820, R.D. € 8,17, R.A. € 4,09;

- sez. A, foglio 5, particella 54, porzione AA, qualità Seminativo, classe mq 5, R.D. € 0,01, R.A. € 0,01 e porzione AB, qualità Pascolo Cespugliato, classe mq 1.112, R.D. € 0,29, R.A. € 0,17;

- sez. A, foglio 5, particella 56, classamento Seminativo, classe 02, mq 2.318, R.D. € 6,58, R.A. € 6,58;

- sez. A, foglio 5, particella 58, classamento Seminativo, classe 03, mq 1.777, R.D. € 3,21, R.A. € 4,13;

- sez. A, foglio 5, particella 59, classamento Seminativo, classe 02, mq 7.355, R.D. € 20,89, R.A. € 20,89;

- sez. A, foglio 5, particella 60, porzione AA, qualità Pascolo, mq 344, R.D. € 0,07, R.A. € 0,12 porzione AB, qualità Pascolo Cespugliato, mq 1.321, R.D. € 0,34, R.A. € 0,20;

- sez. A, foglio 5, particella 61, classamento Seminativo, classe 03, mq 718, R.D. € 1,30, R.A. € 1,67;

- sez. A, foglio 5, particella 62, classamento Seminativo, classe 03, mq 19.901, R.D. € 35,97, R.A. € 46,25;

- sez. A, foglio 5, particella 64, classamento Vigneto, classe 02, mq 1.365, R.D. € 16,21, R.A. € 10,93;

- sez. A, foglio 5, particella 65, classamento Pascolo, classe U, mq 14.403, R.D. € 2,98, R.A. € 5,21;

- sez. A, foglio 5, particella 66, classamento Pascolo Cespugliato, classe U, mq 4.911, R.D. € 1,27, R.A. € 0,76;

- sez. A, foglio 5, particella 68, classamento Seminativo Arborato, classe 04, mq 6.236, R.D. € 20,93, R.A. € 19,32;
 - sez. A, foglio 5, particella 69, classamento Pascolo, classe U, mq 138, R.D. € 0,03, R.A. € 0,05;
 - sez. A, foglio 5, particella 160, classamento Seminativo Arborato, classe 02, mq 738, R.D. € 4,00, R.A. € 2,67;
 - sez. A, foglio 5, particella 170, classamento Seminativo Arborato, classe 02, mq 23.822, R.D. € 129,18, R.A. € 86,12;
 - sez. A, foglio 5, particella 172, ente urbano (di cui corte comune mq 4755 stimati)
 - al foglio CIV/5, particella 172, sub. 1, categoria A/3, classe 01, 4 vani, Rendita € 206,58;
 - al foglio CIV/5, particella 172, sub. 2, categoria A/3, classe 01, 8,5 vani, Rendita € 438,99;
 - al foglio CIV/5, particella 172, sub. 3, categoria D/10, Rendita € 5.374,00;
 - sez. CIV/5, foglio 5, particella 172, sub. 4, BCNC;
 - sez. CIV/5, foglio 5, particella 172, sub. 5, BCNC.
- Intera proprietà per la quota di 1/1 di terreno distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Galeata alla sez. CIV/5, foglio 5, particella 172, sub. 2, categoria A/3, classe 01, 8,5 vani, Rendita € 438,99;

- ritenuto che in tali condizioni, e risultando l'attività cessata, sia evidente che la società ricorrente non sia in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio, in buona parte pignorato e oggetto della procedura esecutiva immobiliare RGE 132/2022 e di procedura espropriativa presso terzi RG 444/2019;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al

mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare del socio illimitatamente responsabile, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;

- dato atto che nel caso in esame, tenuto conto del reddito percepito da Toschi Alex, attualmente dipendente presso la società agricola Berti quale addetto allevamenti con uno stipendio mensile medio netto di € 1.460, delle spese necessarie per il suo ordinario sostentamento, della composizione del nucleo familiare (il Toschi vive da solo in una casa di proprietà della società Castellonchio), del fatto che per effetto dell'apertura della procedura verranno a cessare le trattenute sullo stipendio derivanti da eventuali pignoramenti o cessioni del quinto – stante la loro inopponibilità alla procedura liquidatoria che determina un effetto di spossessamento dei beni del debitore ed apre il concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270 – l'importo che il Toschi dovrà versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 450,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni, ivi compresa la vendita della casa in cui attualmente vive il Toschi, di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta che sarà terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, non avendo il codice della crisi riproposto quanto già previsto dagli artt. 14-*quinquies*, 14-*novies*, co. 5, e 14-*undecies* l. 3/2012 in ordine alla durata legale minima di 4 anni della precedente procedura di liquidazione dei beni;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la

misura di legge, costituisce spesa prededucibile mentre il compenso spettante all'advisor, legale o finanziario, del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuazione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultano peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda, con la conseguenza che il credito professionale dell'advisor dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge;

- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche la mancata iscrizione del Gestore nell'Albo nazionale dei Gestori della crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame essendo il dott. Graffiedi iscritto all'Albo nazionale;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss., e 256 CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **CASTELLONCHIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (c.f. 04285230407), con sede in Galeata Via Buggiana n. 1 e, ai sensi degli artt. 270 e 256 CCII del socio illimitatamente responsabile **TOSCHI ALEX** n. Forli il 04/04/1990 (c.f. TSCLXA90D04D704J), residente a Galeata, Via Buggiana n. 3

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott. **MASSIMILIANO GRAFFIEDI** con studio in Cesena via Lucchi n. 135, iscritto all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AUTORIZZA

Toschi Alex a continuare a d abitare nella casa di proprietà della socia fino alla sua aggiudicazione.

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di

apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che Toschi Alex possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 450,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII e a quanto evidenziato con la presente sentenza in merito al compenso dell'advisor del debitore;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili e sui beni mobili registrati di proprietà della società e del socio

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 12/10/2023

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca